**ALLEGATO E  
Accordo di Riservatezza**

[LUOGO, DATA]

Spettabile

Soelia S.p.A.

Via Vianelli, 1

44011, Argenta (FE)

Via pec a: soelia@pec.soelia.it

Alla c.a. dell’avv. Alfonso Ponticelli

**AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUSIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA COSTITUITO DA IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE E RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE FACENTI CAPO A SOELIA S.P.A. – Accordo di Riservatezza**

Egregi Signori,

in relazione all’oggetto, premesso

1. che ove non altrimenti indicato, tutti i termini con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato ad essi attribuito all’Avviso per indagine di mercato predisposto da Soelia S.p.A. del 15/1/2024;
2. che ………………………....................................................... (**“Operatore Economico”** o **“Impresa”** o **“Concorrente**”) contestualmente alla sottoscrizione del presente atto (“**Accordo di Riservatezza**”), formalizza la Manifestazione di Interesse l’acquisizione del Ramo d’Azienda (“**Operazione**”).
3. che Soelia S.p.A. (“**Potenziale Venditore**” o “**Società**”) direttamente, o indirettamente, fornirà all’Operatore Economico alcune informazioni ritenute confidenziali e, pertanto, al fine di proteggere la natura confidenziale di tali informazioni, l’Operatore Economico accetta e si impegna a rispettare quanto riportato nella presente Accordo di Riservatezza;
4. che le seguenti informazioni (“**Informazioni Confidenziali**”) sono considerate confidenziali ai fini dell’Accordo di Riservatezza:
5. ogni e qualsivoglia informazione e documento, ivi inclusi – a solo titolo esemplificativo e non esaustivo – quelli di carattere societario, amministrativo, finanziario, commerciale, di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente concernenti la Società ovvero il suo socio unico, nonché le rispettive attività, ivi inclusi – a solo titolo esemplificativo e non esaustivo – dati finanziari, previsioni, piani, disegni, costi, prezzi, nominativi dei clienti e dei fornitori, piani di marketing, opportunità commerciali, dati relativi al personale, dati relativi a ricerca e sviluppo, diritti di proprietà industriale o intellettuale, incluso il know-how, e/o qualsiasi altra informazione necessaria o appropriata, trasmessi in qualsiasi forma, anche scritta o orale;
6. ogni e qualsivoglia analisi, rapporto, studio e/o altro documento relativo alle informazioni o ai documenti di cui al punto (i) che precede, elaborato dalla Società e/o dal suo socio unico e/o da loro rispettivi consulenti nonché dall’Operatore Economico sulla base delle informazioni trasmesse;
7. ogni e qualsivoglia aspetto della Operazione, ivi inclusi – a solo titolo esemplificativo e non esaustivo – i termini di qualsiasi accordo nell’ambito della stessa, compreso l’esistenza del presente Accordo di Riservatezza;

pertanto, in considerazione delle sopra estese premesse, che formano parte integrante del presente Accordo di Riservatezza, l’Operatore Economico concorda e si obbliga come segue.

1. L’Operatore Economico si impegna, nei confronti e a favore della Società, del suo socio unico e dei relativi consulenti, a mantenere le Informazioni Confidenziali strettamente riservate, a non divulgarle a terze parti, e a trattarle in conformità alla legge applicabile, indifferentemente dal fatto che le Informazioni Confidenziali siano state trasmesse all’Operatore Economico, o siano comunque giunte a sua conoscenza, anteriormente, posteriormente o in occasione della stipula del presente Accordo di Riservatezza. Ai sensi di quanto precede, l’Operatore Economico si impegna in particolare a non rivelare le Informazioni Confidenziali nonché alcun aspetto dell’Operazione e dell’interesse nella stessa, se non a coloro – tra i propri amministratori, dirigenti, consulenti e finanziatori – i quali (i) debbano esserne informati al fine di poter procedere nella valutazione dell’Operazione e, in ogni caso, nella misura strettamente necessaria per tali attività e (ii) siano informati dell’esistenza del presente Accordo di Riservatezza ed accettino di essere vincolati da un obbligo di riservatezza di contenuto e tenore equivalente a quello della presente fermo restando che l’Operatore Economico rimarrà comunque responsabile nei confronti e a favore sia della Società, sia del suo socio unico, sia dei relativi consulenti, per ogni violazione agli obblighi del presente Accordo di Riservatezza commessi da tali amministratori, dirigenti, consulenti e/o finanziatori riferibili all’Operatore Economico.
2. A titolo di stretta eccezione, l’Operatore Economico non sarà soggetto agli obblighi di cui al paragrafo 1. per le Informazioni Confidenziali in relazione alle quali esso sia in grado di provare documentalmente che:
3. alla data in cui siano state comunicatefossero già di pubblico dominio o siano divenute di pubblico dominio dopo tale data, per causa diversa dalla comunicazione o divulgazione da parte dell’Operatore Economico in violazione dei termini del presente Accordo di Riservatezza;
4. siano state comunicate all’Operatore Economico da una terza parte non soggetta ad un obbligo di riservatezza nei confronti della Società, del suo socio unico e dei relativi consulenti;
5. fossero già legittimamente note all’Operatore Economico alla data del presente Accordo di Riservatezza, o alla diversa data in cui siano rese disponibili, senza alcun obbligo di riservatezza;
6. debbano essere comunicate ai sensi delle leggi e regolamenti e, comunque, delle norme al tempo vigenti, ivi inclusi i provvedimenti di giustizia e delle pubbliche autorità, italiane o comunitarie, ovvero al fine di far valere gli obblighi contenuti nel presente Accordo di Riservatezza fermo restando, in tali casi, l’obbligo di informare tempestivamente la Società del relativo obbligo di comunicazione o provvedimento o dell’avvenuta comunicazione (salvo contrarie disposizioni di legge).
7. L’Operatore Economico si impegna ad utilizzare le Informazioni Confidenziali solo nell’ambito della potenziale Operazione al fine esclusivo di procedere con l’esame e la valutazione della stessa e, eventualmente, conle attività ad essa relative. Pertanto, l’Operatore Economico si impegna a non effettuare alcun altro utilizzo delle Informazioni Confidenziali che sia estraneo o ulteriore rispetto all’Operazione.
8. In ogni caso ed in qualsiasi momento, su semplice richiesta scritta da parte della Società, l’Operatore Economico dovrà immediatamente restituire le Informazioni Confidenziali ed ogni loro copia, oppure distruggerle, ad eccezione di quelle che l’Operatore Economico potrà tenere per ottemperare a previsioni di legge e regolamenti, procedure giudiziali e per il rispetto - in buona fede - di standard e di procedure professionali.
9. L’Operatore Economico riconosce e prende atto altresì che la comunicazione delle Informazioni Confidenziali in nessun caso potrà essere intesa come un’offerta relativa all’Operazione o come l’accettazione di una tale offerta, né come impegno vincolante a carico della Società o del suo socio unico di procedere a negoziazioni ovvero di concludere o stipulare alcun accordo relativo all’Operazione. È fatto salvo ogni più ampio diritto di porre fine, a discrezione della Società, del suo socio unico o dell’Operatore Economico ad ogni analisi, valutazione, discussione relativa alla Operazione in qualsiasi momento anteriore alla sottoscrizione di un accordo giuridicamente vincolante in relazione alla stessa, nei limiti e secondo le modalità che saranno previsti dalla Lettera d’Invito.
10. L’Operatore Economico si impegna ad effettuare ogni comunicazione secondo le modalità previste nell’Avviso e nella Lettera d’Invito che dovesse eventualmente ricevere ed a non effettuare comunicazioni, domande o richieste di informazioni direttamente al socio unico della Società o a qualsiasi persona riferibile a quest’ultima che non sia il Responsabile Unico del Procedimento.
11. L’Operatore Economico riconosce e dà atto che non sussiste alcun obbligo a carico della Società e/o del suo socio unico a trasmettere le Informazioni Confidenziali e che la Società, il suo socio unico e i relativi consulenti non forniscono nessuna garanzia e non si assumono alcuna responsabilità in merito all’accuratezza, alla correttezza e alla completezza delle Informazioni Confidenziali, di conseguenza gli stessi non hanno alcuna responsabilità nei confronti del l’Operatore Economico per l’uso che questi farà delle Informazioni Confidenziali, salvo quanto successivamente disciplinato nel contratto di vendita.
12. L’Operatore Economico sarà responsabile per ogni violazione, anche per mezzo di un suo dipendente o di un suo consulente, di uno qualsiasi dei termini di questo Accordo di Riservatezza e risarcirà la Società, il suo socio unico ed i loro consulenti di tutte le perdite, danni, responsabilità, tempi e costi (incluse le spese legali) sostenuto dalla Società e dal suo socio unico come conseguenza di tale violazione ed accertate in sede giudiziale.
13. L’Operatore Economico prende atto che i paragrafi del presente Accordo di Riservatezza che violino disposizioni di legge non saranno efficaci nei limiti di tali violazioni, senza perciò invalidare i restanti paragrafi o l’Accordo di Riservatezza nella sua interezza.
14. Gli obblighi ai sensi del presente Accordo di Riservatezza avranno efficacia dalla data in epigrafe e sino al primo tra (i) la sottoscrizione di un accordo giuridicamente vincolante relativo all’Operazione che preveda obblighi di riservatezza in sostituzione del presente, (ii) lo scadere di due anni dalla data in epigrafe, oppure (iii) lo scadere di due anni dal termine di ogni trattativa tra il Potenziale Venditore e l’Operatore Economico in relazione all’Operazione.
15. Questo Accordo di Riservatezza sarà regolato ed interpretato secondo le leggi italiane. Per ogni controversia derivante dal presente Accordo di Riservatezza sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

\*\*\*

Per conto dell’Operatore Economico,

..........................................................

(Firma)

...................................

(Qualifica)

...................................

(Data)